



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 167/2024/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario relatore
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

### **nell'Adunanza pubblica del 22 ottobre 2024**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'articolo 20 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

Vista la Deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2023/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2022 e i relativi questionari;

Vista la Deliberazione n. 23/2023/SRCP/IE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2023.

Vista la Deliberazione n. 13/2024/SRCP/IE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2024;

Viste la relazioni sui rendiconti 2021 e 2022 redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Reano (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste le richieste istruttorie formulate dai Magistrati Istruttori con riferimento ai suddetti rendiconti e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

Vista la richiesta di deferimento del 25.09.2024 dei Magistrati istruttori;

Vista l'ordinanza n. 46 del 27.09.2024, con la quale il Presidente ha convocato l'Ente in Adunanza pubblica per il giorno 22 ottobre 2024, alle ore 10:30, invitandolo a produrre le proprie controdeduzioni entro il 14 ottobre 2024;

Viste le controdeduzioni pervenute il 14 ottobre 2024;

Vista l'ordinanza n. 49 del 18.10.2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Uditi, tra i relatori, il Referendario dott. Andrea CARAPPELLUCCI, nonché, per il Comune di Reano (TO), il Sindaco, Ing. Piero Troielli, il Segretario comunale, dott.ssa Nicoletta Blencio, il Revisore dei conti dott.ssa Laura Biglino e il dott. Gaetano Chiantia, consulente.

### Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti

sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come poi precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Tali verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico; prerogative che assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e

Dati/Anni	2021	2022
Fondo cassa al 1° gennaio	261.006,20	249.436,75
Riscossioni	1.014.162,57	916.076,10
Pagamenti	1.025.732,02	1.077.425,27

e 2022, come risultanti dai rendiconti approvati, è la seguente:

L'evoluzione del risultato di amministrazione del Comune di Reano negli esercizi 2021

comportato la rilevazione di un risultato di competenza negativo di € 78.458,67.

a incrementare fortemente gli accantonamenti in sede di rendiconto, e tale operazione aveva contenzioso. A seguito della soccombenza riportata nel 2019, l'Ente si era trovato costretto ad adeguata motivazione e il mancato accantonamento, negli anni pregressi, di un idoneo Fondo difficoltà nella riscossione dei crediti, esclusioni di crediti dall'accantonamento al FCDE senza fatture. Oltre alla mancata movimentazione della cassa vincolata, emergevano consistenti conformi ai principi contabili e la conservazione di residui passivi "in attesa" delle relative In particolare, emergevano prassi di accertamento di entrate e impegno di spesa non

criticità riscontrate risultassero superate solo in parte.

ha archiviato l'istruttoria relativa ai soli rendiconti 2019 e 2020, evidenziando come le varie alcune delle questioni oggetto di rilievo. Alla luce delle risposte fornite, il Magistrato istruttore L'Amministrazione ha fornito riscontro solo in data 17 giugno 2024, senza chiarire attivarsi per rimediare alle irregolarità rilevate.

parere negativo all'approvazione del rendiconto 2019 e invitato l'organo consiliare ad con nota prot. 16209 del 27 novembre 2023. Va evidenziato che il Revisore aveva formulato rendiconti degli esercizi 2019, 2020 e 2021 hanno formato oggetto di richieste istruttorie, dell'Ente e alla luce delle relazioni-questionario predisposte dall'Organo di revisione, l' Nell'ambito dei controlli di competenza della Sezione sulla gestione finanziaria normativamente previsto (30 aprile).

dell'esercizio 2022 con delibera consiliare n. 11 del 31 luglio 2023, oltre il termine con una popolazione di 1.744 residenti (fonte: Istat, 2024), ha approvato il rendiconto Il Comune di Reano, ente compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino

### **Considerato in fatto e in diritto**

quale implicita valutazione positiva.

pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella

a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Fondo di cassa al 31 dicembre	249.436,75	88.087,58
Residui attivi	829.223,05	1.553.057,11
Residui passivi	731.392,27	841.515,33
FPV spese correnti	59.992,80	11.772,00
FPV spese in conto capitale	18.196,58	610.185,31
FPV attività finanziarie	0,00	0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>269.078,15</b>	<b>177.672,05</b>
FCDE al 31/12	109.649,15	75.299,37
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00
Fondo perdite soc. partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00
Altri accantonamenti	13.412,00	12.402,00
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>123.061,15</b>	<b>87.701,37</b>
Vincoli da leggi e principi cont.	7.955,44	7.955,44
Vincoli da trasferimenti	13.814,68	13.814,68
Vincoli da contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>21.770,12</b>	<b>21.770,12</b>
<b>Totale parte destinata</b>	<b>105.820,91</b>	<b>15.820,91</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>18.425,97</b>	<b>52.379,65</b>

Quanto alle risultanze del rendiconto 2021, dai dati BDAP emergeva come l'Ente non avesse ancora ricevuto, al 31 dicembre 2021, € 142.695,81 a titolo di Fondo di solidarietà comunale spettante per il 2019; nel questionario relativo al 2021, il Revisore evidenziava poi la carenza di motivazione in ordine ai residui oggetto di cancellazione.

Le risposte fornite in data 17 giugno 2024 hanno confermato l'esistenza di prassi di accertamento e impegno in misura sistematicamente superiore alle spettanze effettive, riconducibili a sostanziale approssimazione. L'Amministrazione, peraltro, teneva a precisare di aver sofferto, nel periodo dal 2020 al 2022, di una grave carenza di personale, passato in pochi mesi da sette unità a sole quattro, poi faticosamente reintegrate fino a sei solo nel corso del 2023.

Nel 2022 spiccava la crescita dei residui attivi di parte capitale, utilizzati come copertura di un consistente FPV; le parti vincolate del risultato di amministrazione 2021 non sono state applicate e pertanto sono rimaste invariate al 31 dicembre 2022.

L'esame del rendiconto 2022 è stato reso difficoltoso dalla mancanza della relazione-questionario del Revisore. Con nota del 25 giugno 2024 sono state, in ogni caso, formulate richieste circa le risultanze del rendiconto, comunque reperibile sul sito Internet dell'Ente. È pervenuto riscontro alle richieste istruttorie in data 24 luglio 2024.

Nonostante i solleciti effettuati e la deliberazione n. 91/2024/SRCP/PRSE, che ha accertato l'inadempimento all'obbligo di trasmissione del predetto questionario (e di quello relativo al bilancio di previsione 2023-2025, successivamente pervenuto), si riscontrava che: (1) la relazione-questionario del Revisore sul rendiconto finanziario 2022 non era ancora stata trasmessa alla Sezione; (2) non era reperibile il parere del Revisore allo stesso rendiconto 2022; (3) i dati contabili e la documentazione relativa al rendiconto 2022 non erano stati trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, l'Amministrazione non aveva trasmesso alla Sezione i seguenti documenti, pur oggetto di specifica richiesta in sede istruttoria: (1) delibera relativa alla razionalizzazione periodica degli organismi partecipati (per il 2022); (2) delibera relativa alla determinazione del Fondo di Garanzia dei debiti commerciali per il 2022.

Alla luce delle risposte fornite, trovavano quindi conferma i dubbi sull'attendibilità del risultato di amministrazione in entrambi gli esercizi considerati.

Di conseguenza, con atto di deferimento del 25 settembre 2024, i Magistrati istruttori hanno formulato rilievi e ulteriori richieste di chiarimento circa le questioni oggetto di istruttoria, vertenti, in particolare, sulle previsioni di entrata, sulla gestione dei residui, sugli equilibri di bilancio, sulla composizione del risultato di amministrazione negli esercizi considerati, sulla gestione della cassa e sugli organismi partecipati.

L'Ente, convocato per l'odierna adunanza pubblica, ha presentato tempestivamente le proprie controdeduzioni in data 14 ottobre 2024, evidenziando in via preliminare che l'attuale Amministrazione, insediata nel giugno 2024, non sarebbe in possesso di un quadro completo e aggiornato della situazione finanziaria dell'Ente e della sua gestione nel corso degli ultimi esercizi. Il Segretario comunale in carica si è infatti insediato a metà del 2023 e

il responsabile del Servizio finanziario è in servizio per sole 12 ore settimanali, a seguito di procedura di mobilità.

L'Ente ha ammesso la presenza di rilevanti anomalie nella gestione contabile, affermando che, dopo essersi avvalsi del supporto di soggetti qualificati per un sommario esame della situazione, l'Amministrazione "[è giunta] *al convincimento che la situazione contabile e amministrativa si caratterizza per la scarsa attendibilità e lacunosità della base dati*".

In particolare, secondo quanto riferito nelle controdeduzioni, è emerso quanto segue:

- 1) una sostanziale inattendibilità delle previsioni di bilancio, con sovrastima delle entrate correnti del 34% circa nel 2021, del 20% circa nel 2022 e del 21% circa nel 2023;
- 2) un rapporto accertamenti/riscossioni critico nel 2021 (85%) e nel 2022 (77%), migliorato nel 2023 (140%);
- 3) una scarsa capacità di riscossione delle entrate di parte corrente nel 2021 e nel 2022, anch'essa recuperata nel 2023;
- 4) un'eccessiva consistenza dei residui attivi e passivi di parte corrente.

Nel corso dell'adunanza pubblica, i rappresentanti dell'Amministrazione hanno fornito ulteriori delucidazioni circa la situazione contabile e amministrativa dell'ente.

Secondo quanto dichiarato dall'Amministrazione, la compagine del personale, ora ridotta a cinque unità, sarà presto integrata con il ricorso alla mobilità o a nuove assunzioni. Con il supporto di una società specializzata è già in corso una complessiva revisione della contabilità dell'Ente, che mira ad un assestamento del bilancio in corso di gestione e ad un riaccertamento straordinario dei residui, al fine di ripristinare il prima possibile l'attendibilità del bilancio e degli altri strumenti di programmazione. Sono state intraprese iniziative per ridurre il grave ritardo nel pagamento dei debiti commerciali, che deriverebbe essenzialmente da carenze organizzative, con l'accumulo di un notevole numero di fatture invase. Infine, la riscossione delle entrate tributarie sarà affidata a due società esterne.

All'esito del contraddittorio, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulle seguenti questioni.

## **1. Previsione delle entrate**

**1.1** Con nota istruttoria del 27 novembre 2023 era stata rilevata un'eclatante divergenza tra le previsioni delle entrate extratributarie, con particolare riferimento alle seguenti due tipologie:

- "Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", previste nella misura di € 277.383,00 e accertate per soli € 49.248,03;
- "Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti", previste per € 20.750,00 e

accertate per soli € 5.070,00.

La riscontrata divergenza appariva grave sia per la natura delle entrate, che avrebbero dovuto presentare importi regolari nel tempo (in quanto "correnti"), sia per il fatto che, a fronte delle medesime, anche le previsioni di spesa si sarebbero collocate su importi elevati, così conducendo l'Ente a non rispettare l'equilibrio del bilancio.

L'Amministrazione ha riscontrato la richiesta affermando di avere inserito nella tipologia 100 una previsione di entrata di € 174.300,00 "in base ad un progetto di riqualificazione energetica di un edificio di proprietà dell'Ente", con richiesta di contributo al G.S.E (Gestore dei servizi energetici), cui però non avrebbe fatto seguito l'accertamento "in quanto il progetto non è stato appaltato e pertanto anche nella parte spesa del bilancio non vi è stato l'impegno di spesa". Tale mancato accertamento spiegherebbe gran parte della divergenza segnalata.

Analogamente, il Comune di Reano ha illustrato la propria prassi di prevedere annualmente in entrata l'importo di € 25.000,00 per le "Concessione di loculi e cellette cimiteriali", ma che "questi accertamenti sono molto variabili in quanto dipendono da quanti decessi si verificano nel corso dell'anno", dal lato dei rimborsi previsti in entrata, il comune avrebbe invece previsto, tanto in entrata quanto in spesa, la somma di € 12.300,00 a titolo di rimborso delle spese per consultazioni elettorali, ma che nel corso del 2021 "non si sono svolte né elezioni politiche né referendum, pertanto non si è provveduto né all'accertamento dell'entrata né all'impegno di spesa".

L'Amministrazione è stata quindi invitata, in sede di deferimento, a riferire in merito alle attività svolte per adeguare tempestivamente le previsioni di bilancio ai fatti verificatisi in corso di esercizio, nonché sull'attuale dotazione di personale dell'ufficio finanziario e sulla relativa formazione.

**1.2** Nelle proprie controdeduzioni, l'Amministrazione ha dichiarato l'intenzione di procedere all'assessamento del bilancio triennale 2024/2026 e, contestualmente, alla predisposizione delle previsioni di competenza per il triennio a venire, assumendo a riferimento i dati storici degli accertamenti/impegni e delle riscossioni/pagamenti, che paiono decisamente più attendibili delle previsioni assestate.

Ha inoltre prodotto il seguente prospetto, che evidenzia le significative differenze fra le previsioni di entrata e di spesa nel triennio 2021-2023 e i dati di rendiconto:

	2021	2022	2023
Previsioni Tit. 1°	848.749,38	880.065,00	974.465,00
Accertamenti Tit. 1°	776.329,50	766.020,00	826.188,60
Riscossioni Tit. 1° (competenza + residui)	590.219,22	563.494,28	1.211.074,08
Previsioni Tit. 2°	112.145,00	121.600,10	74.639,00
Accertamenti Tit. 2°	105.886,88	68.385,21	80.398,22
Riscossioni Tit. 2° (competenza + residui)	162.276,14	58.247,21	99.592,72
Previsioni Tit. 3°	314.708,00	154.139,00	196.825,00
Accertamenti Tit. 3°	65.444,07	98.794,41	79.737,69
Riscossioni Tit. 3° (competenza + residui)	52.402,12	99.778,06	69.611,69
Totale previsioni entrate correnti	1.275.602,38	1.155.804,10	1.245.929,00
Totale accertamenti entrate correnti	947.660,45	933.199,62	986.324,51
Totale riscossioni entrate correnti (competenza + residui)	804.897,48	721.519,55	1.380.278,49
Residui attivi al 1°/1 – Titolo 1°	492.391,98	654.049,96	856.589,34
Residui attivi al 31/12 – Titolo 1°	654.049,96	856.589,34	516.697,96
Residui attivi al 1°/1 – Titolo 2°	116.118,17	59.840,78	69.978,78

Residui attivi al 31/12 – Titolo 2°	59.840,78	69.978,78	50.784,51
Residui attivi al 1°/1 – Titolo 3°	7.288,36	20.330,31	21.513,32
Residui attivi al 31/12 – Titolo 3°	20.330,31	21.513,32	30.487,20
Totale residui attivi parte corrente 1/1	615.798,51	734.221,05	948.081,44
Totale residui attivi parte corrente 31/12	734.221,05	948.081,44	597.969,67
FCDE al 31/12	109.649,15	75.299,37	84.605,74
Cassa al 31/12	249.436,75	88.087,58	491.427,11
Avanzo libero	18.425,97	52.379,65	77.329,73
Previsioni Tit. 1° Spesa	1.127.858,96	1.226.791,90	1.249.343,00
Impegni Tit. 1° Spesa	930.625,79	993.247,93	982.253,69
Pagamenti Tit. 1° Spesa	845.272,87	895.409,90	1.172.845,49
Previsioni Tit. 4° Spesa	8.357,00	8.755,00	8.358,00
Impegni Tit. 4° Spesa	8.338,25	8.754,27	8.358,00
Pagamenti Tit. 4° Spesa	4.148,25	8.754,27	8.358,00
Totale previsioni spese correnti	1.136.215,96	1.235.546,90	1.257.701,00
Totale impegni spese correnti	938.964,04	1.002.002,20	990.611,69
Totale pagamenti spese correnti (competenza + residui)	849.421,12	904.164,17	1.181.203,49
FPV			610.185,31
Previsioni Tit. 4° Entrata	251.200,00	768.481,00	261.538,00
Accertamenti Tit. 4° Entrata	78.019,36	643.298,13	217.252,68
Riscossioni Tit. 4° Entrata	78.019,36	44.817,13	259.296,12
Previsioni Tit. 2° Spesa	441.498,72	787.677,58	871.723,31
Impegni Tit. 2° Spesa	55.814,18	41.704,82	119.505,92
Pagamenti Tit. 2° Spesa	39.473,09	45.909,56	66.135,04

Fonte: Comune di Reano (TO)

**1.3** In proposito, la Sezione rammenta che il bilancio di previsione, oltre a svolgere la tradizionale funzione autorizzatoria di entrate e spese, rappresenta il più rilevante dei

documenti di programmazione dell'ente locale.

Il principio di programmazione, posto dall'art. 151 TUEL e articolato dai principi contabili, impone agli enti locali di assicurare, fra l'altro, l'attendibilità dei propri documenti di programmazione, a tutela dell'equilibrio del bilancio e al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale (par. 1, All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).

Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione, i bilanci degli esercizi 2021, 2022 e 2023 risultano sostanzialmente inattendibili. La riscontrata inattendibilità delle previsioni di entrata, oltre a riflettere le obiettive difficoltà nella riscossione, vanifica la funzione programmatica del bilancio e ritarda l'assunzione delle misure necessarie al mantenimento degli equilibri.

L'Amministrazione dovrà quindi procedere con la massima celerità con l'annunciato assestamento del bilancio in corso di gestione, da svolgersi anche alla luce della rideterminazione del risultato di amministrazione del 2023, secondo le indicazioni nel prosieguo contenute.

## **2. Gestione dei residui**

**2.1** Dai dati di rendiconto 2021 e 2022 (cfr. anche la relazione della Giunta comunale dell'anno 2022, pag. 24) si evinceva la conservazione di residui attivi vetusti, anteriori al 2019, per € 32.987,02 risalenti al 2018, e per 32.243,60, anteriori al 2018. In sede istruttoria, l'Amministrazione ha comunicato che la quasi totalità dei relativi crediti è stata riscossa nel corso del 2023, fornendo il seguente elenco:

"Anno 2016 - Imposta municipale unica (IMU) - recupero anni precedenti € 3.018,99 di cui tuti incassati nel 2023 a seguito di chiusura dell'atto di messa in liquidazione di una soc. cooperativa di Reano)

Anno 2016 - Tributo provinciale ambientale € 588,06 (tributo provinciale ambientale Provincia di Torino)

Anno 2017 Tasi anno 2017 € 2.951,94 di cui tutti incassati nell'anno 2023

Anno 2016 Addizionale comunale Irpef € 2.539,07

Anno 2017 Addizionale comunale Irpef € 2.925,38 di cui incassati nell'anno 2023 €

342,43

Anno 2016 Tari 2016 € 1.687,71 di cui incassati nell'anno 2023 €1.268,60

Anno 2017 Tari 2017 € 5.081,91 di cui incassati nell'anno 2023 € 668,11 (con cartelle già accertate e da riscuotere)

Anno 2016 - - icip - recupero anni precedenti € 4.588,87 ICI (ANNI 2009/2010/2011) di cui incassati nell'anno 2023 € 4.888,87

*Anno 2017 - Imposta municipale unica (IMU) € 8.861,67 IMU anno 2017 di cui tutti incassati nel 2023 a seguito di chiusura dell'atto di messa in liquidazione di una soc. cooperativa di Reano)".*

L'Amministrazione è stata quindi invitata a fornire la situazione aggiornata dei residui attivi conservati al conto del bilancio alla data del 31.12.2023, ricorrendo ai dati del rendiconto 2023 nel frattempo approvato e a fornire, in particolare, la situazione aggiornata dei residui del Titolo 1 risalenti al 2019 e pari ad € 163.854,27.

Anche con riguardo ai residui passivi, l'istruttoria del novembre 2023 evidenziava la presenza di poste passive piuttosto risalenti e non pagate.

Si osservava, inoltre, che i dati aggiornati al 31.12.2022 (cfr. Relazione della Giunta al rendiconto 2022) evidenziano residui passivi correnti anteriori al 2019, così suddivisi: € 44.551,88 anteriori al 2018; € 20.359,59 anno 2018.

Nel riscontro del 17 giugno 2024, il Comune di Reano ha fornito un lungo elenco di posizioni debitorie scadute, accompagnate dalla relativa motivazione, che di seguito si riporta:

*"Quota per convenzione servizio segreteria comunale anno 2019: mantenimento del residuo perché in attesa del consuntivo da parte del Comune Capofila;*

*Tributo Tefa da riversare alla città metropolitana di Torino anno 2019: mantenimento del residuo in quanto una quota della Tari era ancora da incassare ed il riversamento è effettuato in base agli effettivi incassi;*

*Spese per commissione gestione paesaggistica anno 2019: mantenimento del residuo in attesa del Consuntivo di spesa. Importo pagato nell'anno 2023*

*Bollo auto anno 2017, 2018, 2019: mantenimento del residuo per avere copertura in caso di verifica per eventuale pagamento non corretto*

*Spese per commissione elettorale (SEC) anni 2017, 2018, 2019, 2020: mantenimento del residuo in quanto il pagamento viene fatto a consuntivo a ricevimento degli importi dovuti al Comune Capofila (Avigliana);*

*Incarico a legale anno 2018: mantenimento del residuo; il pagamento a fine trattazione del processo;*

*Spese per liti e oneri da contenzioso anno 2019: mantenimento del residuo in attesa della sentenza per la lite in corso; pagamento poi effettuato in modo parziale nell'anno 2021*

*Incarico a legale per assistenza per acquisizione terreno: mantenimento del residuo in attesa di emissione fattura da parte dell'avvocato;*

*Incarico a società per servizio aggiornamento posizioni assicurative passweb annualità 2015: mantenimento del residuo in quanto a richiesta del dipendente o di pensionamento viene di volta in volta attivato il servizio con la società, ad oggi ne stiamo*

ancora usufruendo e i pagamenti avvengono in base al lavoro finito;

Residuo aperto anno 2013 inerente due fatture per organizzazione eventi e manifestazioni: mantenimento del residuo in quanto in fase di consuntivo vi era una causa in corso tra il Comune e il fornitore;

Tari inerente l'edificio del palazzo comunale: mantenimento del residuo anni 2018 e precedenti in quanto si doveva ancora pagare il tributo;

Quota co-finanziamento per progetti con l'associazione la "Città del Bio di Buttigliera Alta": mantenimento del residuo in quanto in attesa di richiesta da parte dell'associazione;

Spesa per Tiro a segno per mantenimento della qualifica di agente di Pm: mantenimento del residuo in quanto spesa pagata a rendiconto, cancellata poi nell'anno 2021;

Spesa per nomina terzo responsabile e servizio manutenzione centrale termica anno 2018 e 2020: mantenimento del residuo in attesa della fattura o della dichiarazione dell'UTC della cancellazione in fase di rendiconto 2023;

Quota di compartecipazione alle spese per il funzionamento dell'istituto comprensivo di Trana anno 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021: mantenimento del residuo in quanto in attesa del consuntivo da parte del Comune di Trana. Gli importi sono stati richiesti e pagati nell'anno 2023;

Quota di rimborso al Comune di Trana delle spese per la gestione intercomunale dell'ecocentro annualità 2018, 2019 perché la liquidazione viene fatta a consuntivo su richiesta del Comune di Trana, pertanto fino a quel momento viene mantenuto il residuo a bilancio; questi importi sono stati pagati al Comune di Trana nell'anno 2021 con mandato n.487 e 489 del 28/7/2021

Acquisto di fiori e piante per manutenzione verde pubblico: mantenimento del residui anno 2018 e 2019 perché sono stati fatti gli acquisti ma il fornitore nonostante più volte invitato a fatturare nelle annualità corrette non ha provveduto ad emettere le stesse; quindi si è mantenuto a bilancio il residuo. Questo fornitore ha emesso le fatture dell'annualità 2018 e 2019 nell'anno 2021 e pertanto si è provveduto al pagamento;

Spese per funzionamento centro per l'impiego di Orbassano anni 2017, 2018: mantenimento del residui perché la liquidazione viene fatta a consuntivo quando arriva la richiesta da parte del Comune di Orbassano. Pagamento effettuato nell'anno 2023;

Spese per Socio assistenza e interventi per garantire il diritto allo studio annualità 2016-2019: mantenimento del residui in attesa del consuntivo di spesa da parte dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone. Gli importi dovuti a seguito di consuntivo nel 2023 sono stati rateizzati con scadenza al 31/12/2024.

*Contributo per edifici di culto annualità 2018, 2019: mantenimento dei residui in attesa dei consuntivi attestanti la spesa per cui il contributo è stato richiesto. Anche nell'anno 2023 sono stati invitati a presentare documentazione per procedere all'erogazione del contributo, hanno presentato il rendiconto al 19/04/2024 pertanto si sta provvedendo all'emissione del mandato di pagamento;*

*Incarico a geologo per redazione piano regolatore cimiteriale residuo del 2015: mantenimento dei residui perché ancora nell'anno 2019 il geologo doveva consegnare il lavoro per cui era stato incaricato. La fattura è stata poi emessa nell'anno 2023 e quindi si è provveduto al pagamento".*

Rilevato che la gran parte delle posizioni di cui sopra risultava estinta per pagamento o per verificata insussistenza, anche solo parziale, del debito, in sede di deferimento l'Amministrazione è stata invitata a fornire la situazione aggiornata dei residui attivi e passivi conservati al conto del bilancio alla data del 31 dicembre 2023, dettagliando i titoli giuridici sui quali le relative obbligazioni sono fondate.

**2.2** In proposito, nelle controdeduzioni è stato dichiarato quanto segue.

Il Fondo di solidarietà relativo al 2019 è stato riscosso in data 15 febbraio 2023, per l'importo di €178.056,04.

Quanto ai residui passivi di parte corrente, il loro importo totale si è ridotto da € 736.487,76 al 1° gennaio a € 503.931,21 al 31 dicembre 2023.

L'Amministrazione ritiene che la notevole consistenza dei residui passivi registrata nel 2021 e nel 2022 fosse la diretta conseguenza dello scarso livello di realizzazione, in termini di riscossioni, dei trasferimenti correnti dallo Stato e osserva come nel 2023, grazie al consistente recupero di entrate relative agli esercizi precedenti, si è provveduto al pagamento di parte consistente dei residui passivi derivanti dalle precedenti annualità.

Ha allegato, in proposito, l'elenco dei residui attivi riportati al 31 dicembre 2023, per l'importo totale di € 1.160.975,95, e quello dei residui passivi per l'importo di € 668.633,39, come allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 24 aprile 2024, ad oggetto *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 ai fini della formazione del rendiconto 2023, variazioni di esigibilità e di cassa al bilancio di previsione 2024/2026"*.

Infine, ha ribadito l'intenzione di procedere, in occasione della predisposizione del rendiconto 2024, ad una *"attenta revisione dei residui attivi e passivi mantenendo esclusivamente quelli supportati da idoneo titolo giuridico"*.

**2.3** La Sezione osserva, in via preliminare, che la maggior parte dei residui passivi conservati risultava frutto di impegni di spesa non conformi alla normativa contabile.

L'Ente presenta, tuttavia, un disavanzo primario di parte corrente, dal momento che la differenza tra poste attive (FPV di entrata + entrate correnti) e passive (spese correnti + impegnato le spese fino a fine anno”;

equilibri di bilancio non potendo a fine esercizio provvedervi con mezzi ordinari avendo già fornitura che è stato applicato a partire dal mese di ottobre, al fine di salvaguardare gli uffici) e di gas per riscaldamento a causa degli aumenti di circa il 30% del costo della pagamento delle utenze di energia elettrica (illuminazione pubblica ed utenze per scuola e Utilizzo avanzo di amministrazione libero per l'importo di € 9.000,00 per far fronte al non utilizzo era già prevista dal D.L.34/2020).

“Applicazione avanzo vincolato per € 5.011,56 per la restituzione al Ministero delle somme incassate nell'anno 2020 per i centri estivi e non spese (la cui restituzione in caso di

spiegazione del seguente letterale tenore:

In proposito, l'Amministrazione, invitata a illustrarne le ragioni e le iniziative intraprese per addvenire al superamento di tali difficoltà, con la nota del 17 giugno 2024 ha offerto una

W1) Risultato di competenza: € - 3.624,51
W2) Equilibrio di bilancio: € - 7.729,1
W3) Equilibrio complessivo: € - 12.471,1
O1) Risultato di competenza: € - 17.382,81
O2) Equilibrio di bilancio: € - 28.736,42
O3) Equilibrio complessivo: € - 33.478,42

avvenuto, in precedenza, nell'esercizio 2019):

**3.1** L'Ente ha fatto registrare equilibri di bilancio negativi nell'esercizio 2021 (come già

### 3. Equilibri di bilancio

indicazioni contenute nel prosieguo.

risultato di amministrazione 2023, al quale l'Amministrazione dovrà provvedere secondo le particolare le prevedibili cancellazioni, non dovrà incidere sulla nuova quantificazione del che il riaccertamento ordinario dei residui in occasione del redigendo rendiconto 2024, e in Ciò premesso, e preso atto delle intenzioni manifestate dall'Amministrazione, va rimarcato contabili.

Al fini dell'impegno, la Legge richiede infatti un'obbligazione passiva giuridicamente evidentemente fondate sui dati storici, in contrasto con quanto previsto dalle norme “in attesa di consuntivo”, e quindi formulata, di fatto, sulla base di semplici ipotesi, esservi stata. Gran parte delle obbligazioni di pagamento risulta infatti generata e mantenuta perfezionata che, nella maggior parte dei casi sopra descritti dall'amministrazione, pare non

FPV di spesa + quote di capitale ammortizzato dei mutui e prestiti obbligazionari) evidenziava un deficit di circa trentamila euro, parzialmente assorbito solo grazie ai *surplus* generati in parte capitale.

Come già rilevato nell'atto di deferimento, al di là dell'anomalia connessa all'utilizzo di *surplus* di parte capitale per finanziare spese correnti (che, se reiterata nel tempo, comporta un depauperamento patrimoniale dell'ente), il fenomeno sembra suggerire la tendenza dell'ente ad impegnare la quasi totalità delle risorse disponibili, rimanendo così esposto ad eventi avversi che, anche se di importo modesto, sarebbero in grado di provocare disequilibri nella gestione.

Nell'esercizio 2022, la situazione appare in miglioramento, anche se permane un valore negativo dell'equilibrio di bilancio O2:

W1) Risultato di competenza: € 9.772,80
W2) Equilibrio di bilancio: € 8.032,8
W3) Equilibrio complessivo: € 42.382,58
O1) Risultato di competenza: € 168,22
O2) Equilibrio di bilancio: € -1.571,78
O3) Equilibrio complessivo: € 32.778,00

L'Amministrazione è stata quindi invitata a illustrare le attività compiute per superare la criticità e a indicare in quale misura il miglioramento dei valori O3 e W3 sia da attribuire alla sola riduzione degli accantonamenti in sede di rendiconto, in conseguenza della cancellazione di residui attivi.

**3.2** Nelle controdeduzioni, l'Amministrazione ha affermato di ritenere che la situazione degli equilibri di bilancio oggetto di rilievo sia riferibile a "disordine contabile" piuttosto che a una situazione di effettivo disequilibrio.

Ha aggiunto che le criticità evidenziate potranno, in ogni caso, essere superate con il rendiconto 2024, *"che dovrà registrare il corposo assestamento degli stanziamenti di competenza 2024, che si intende effettuare nelle prossime settimane, e con la attenta revisione dei residui al 31 dicembre 2024"*.

**3.3** In proposito, preso atto delle intenzioni manifestate dall'Amministrazione, la Sezione evidenzia come il prospetto degli equilibri di bilancio, lungi dal rappresentare un mero adempimento formale, evidenzia il rispetto o la violazione, da parte dell'ente locale, del principio costituzionale dell'equilibrio del bilancio, che per gli enti territoriali è declinato, dalla l. n. 243/2012, in termini di pareggio finanziario (art. 9).

Una volta ripristinata la corretta gestione contabile e resi attendibili, oltre alle previsioni di

Dai dati contabili si evince, in particolare, una modesta capacità di riscossione in conto competenza delle entrate del Titolo 1, mentre quella in conto residui presenta un andamento

Fonte: dati BDAF anni 2019-2021 (e documenti allegati alla deliberazione di approvazione del rendiconto 2022)

Riscossioni Tit. 1 c. residui	2019	2020	2021	2022
Riscossioni residui Tit. 1 (a)	176.801,01	162.929,49	182.301,91	169.602,88
Residui iniziali Tit. 1 (b)	352.323,73	515.056,17	492.391,98	654.049,96
% Riscossione c. residui (a/b)	50%	32%	37%	26%
Riscossioni Tit. 1 c. competenza	2019	2020	2021	2022
Riscossioni competenza Tit. 1 (a)	386.187,66	572.645,25	407.917,31	393.891,40
Accertamenti Tit. 1 (b)	741.001,00	754.274,28	776.329,50	766.020,00
% Riscossione c. competenza (a/b)	52%	76%	53%	51%
Riscossioni Tit. 3 c. residui	2019	2020	2021	2022
Riscossioni residui Tit. 3 (a)	11.920,76	16.410,04	597,38	14.440,11
Residui iniziali Tit. 3 (b)	31.276,90	17.998,64	7.288,36	20.330,31
% Riscossione c. residui (a/b)	38%	91%	8%	71%
Riscossioni Tit. 3 c. competenza	2019	2020	2021	2022
Riscossioni competenza Tit. 3 (a)	64.844,65	42.740,93	51.804,74	85.337,95
Accertamenti Tit. 3 (b)	78.556,87	48.531,36	65.444,07	98.794,41
% Riscossione c. competenza (a/b)	83%	88%	79%	86%

dati disponibili in BDAF, la seguente:

**4.1** La capacità di riscossione dell'Ente nel quinquennio 2019-2022 risulta, sulla base dei

#### 4. Capacità di riscossione

superiore alle entrate, reiterata nel tempo, determini una situazione di crisi finanziaria. In tal modo, infatti, è possibile scongiurare il rischio che la crescita delle spese ad un ritmo considerato dalle norme contabili, compresi quelli intermedi, fin dalla fase previsionale. Solo Va rammentato, in proposito, che deve essere garantito il rispetto tutti gli equilibri degli equilibri. attraverso i valori indicati nel prospetto degli equilibri di bilancio, il rispetto attuale e futuro entrata e di spesa, i saldi del rendiconto, con particolare riferimento al risultato di amministrazione e alla sua quota libera, l'Amministrazione dovrà pertanto verificare,

progressivamente in peggioramento.

Sui residui del Titolo 3 si osserva invece un andamento molto altalenante, con risultati buoni nel 2020 e 2022 e molto modesti nel 2021.

In proposito, l'Amministrazione ha dichiarato che "[la ridotta capacità di riscossione in conto residui] è dovuta in particolare al mancato incasso degli importi relativi al Fondo di solidarietà comunale relativi agli anni 2019, 2021 e 2022, in quanto a causa dei ritardi negli invii dei dati di bilancio e di rendiconto alla Bdap abbiamo avuto il blocco dei trasferimenti fino a quando non abbiamo ad € 316.887,81 ha contribuito ad abbassare notevolmente la capacità di riscossione".

Come osservato in sede di deferimento, il ritardo nell'erogazione del Fondo di solidarietà comunale – oltre ad evidenziare difficoltà nella gestione degli adempimenti contabili – non spiega la ridotta capacità di riscossione dei residui relativi alle entrate tributarie (Titolo 1), che nel 2021 è stato pari a circa il 50%.

Sempre escludendo l'ammontare del Fondo di Solidarietà comunale, la riscossione in conto competenza delle imposte e tasse nel 2021 è stata pari a due terzi dell'accertato, con un rilevante ammontare riportato a residuo e conseguente aggravio di attività per gli uffici.

L'Amministrazione veniva quindi invitata a illustrare le eventuali iniziative assunte per migliorare la capacità di riscossione in conto residui delle entrate tributarie.

**4.2** In proposito, nelle controdeduzioni l'Amministrazione si è limitata ad affermare che la modesta capacità di riscossione delle entrate del Titolo 1 registrata nel 2021 e nel 2022 "è quasi completamente attribuibile ai mancati trasferimenti del fondo di solidarietà, poi riscosso nel 2023 in conto residui 2019, 2021 e 2022 per complessivi € 526.886,68". In sede di adunanza pubblica, tuttavia, ha aggiunto che è stato deliberato l'affidamento a due società esterne della riscossione dei tributi comunali.

**4.3** La Sezione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, invita a proseguire gli sforzi per il miglioramento della capacità di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento alle entrate tributarie, che sarà oggetto di particolare attenzione nei controlli sugli esercizi successivi.

## **5. Quota accantonata del risultato di amministrazione: il Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

**5.1** Gli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sono stati oggetto di rilievi, alla luce della capacità di riscossione dell'Ente e delle categorie di crediti non considerate, sia con riferimento all'esercizio 2022 che con riferimento all'esercizio 2021.

Nel parere al rendiconto 2021 il Revisore osservava che (pag. 24) "a causa della cronica

manca di personale, l'ente non è riuscito a porre in essere la verifica dell'evasione (tributaria, ndr)". Tale osservazione induceva prognosi negative sull'attendibilità degli accantonamenti, in quanto l'Ente non sarebbe stato in grado di mantenere i livelli della riscossione effettiva in linea con i propri dati storici.

Tale fenomeno sembra essersi verificato proprio per le entrate del Titolo 1, la cui percentuale di riscossione è scesa dal 50% del 2019 al 26% del 2022.

Per quanto riguarda il rendiconto 2022, si è rilevato che il FCDE (pari a € 75.299,37):

- per le entrate del Titolo 1, prende in considerazione esclusivamente la Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa; l'accantonamento è pari a circa il 20,62% dei residui complessivi di tale tipologia, che ammontano ad € 365.101,53 (di cui € 167.572,93 derivanti da esercizi precedenti).
- nessun accantonamento è disposto per le entrate del Titolo 3: i residui complessivi di tale titolo ammontano a € 21.513,32 (di cui € 8.056,86 derivanti da esercizi precedenti).

L'Amministrazione ha chiarito di non essersi avvalsa della facoltà di cui all'art.107-bis D.L. n. 18/2020 per il calcolo dell'FCDE e ha prodotto un foglio di calcolo illustrativo delle modalità di calcolo degli accantonamenti:

**Comune di Reano**

**Tabella F.C.D.E. - Fase 2\_22072024**

Codice	Descrizione	% Inc./Acc	Residui	F.C.D.E. 2022	Tipologia
10101	Del recupero anni precedenti	87,46	4.588,87	4.013,43	1010100
10102	TASI - Tributo sui servizi indivisibili - recupero	0,00	0,00	0,00	1010100
10103	Imposte e tasse arretrate	0,00	0,00	0,00	1010200
10104	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	66,64	66,64	0,00	1010100
10105	Tassa rifiuti (TARI)	69,10	103.163,44	71.285,94	1010100
10106	Tassa rifiuti (TARI) - recupero	0,00	0,00	0,00	1010100
10301	Fondo sportellato di recupero	0,00	0,00	0,00	1030100
30100	Diritti di foglio	0,00	0,00	0,00	3010000
30100	Contributi da G.S.E.	0,00	0,00	0,00	3010000
30100	Canone di concessione su rete di distribuzione del gas	0,00	0,00	0,00	3010000
30100	Contributo all'acciaio fognaia comune (ri. lva)	0,00	0,00	0,00	3010000
30100	Canone occupazione spazi ad aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	3010000
30100	Canone amministrazione vitali, reg. c.li e cod. str.-dalle	0,00	29,40	0,00	3020000
30200	Sanzioni per violazioni regolamenti urbani, ordinanze, norme di legge	0,00	1.516,00	0,00	3020000
30300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	3030000
30500	Rimborso per operazioni di censimento	0,00	0,00	0,00	3050000
30500	Rimborso spese postali sostenute per riscossione (riferzioni) al C.A.S.	0,00	0,00	0,00	3050000
30500	Rimborso spese di gestione	0,00	0,00	0,00	3050000
30500	Rimborso credito IVA	0,00	0,00	0,00	3050000
30500	Locati per azioni di surrogio nei confronti di terzi	0,00	0,00	0,00	3050000
Totale			109.297,71	75.199,37	

Fonte: Comune di Reano (TO)

In proposito, si osservava, già in sede istruttoria, che il prospetto riporta, fra i residui del Titolo 1, solo due importi: € 4.588,87 (relativi all'ICI) ed € 103.163,44 (relativi alla TARI). Analoga risposta era stata data con riferimento alle gestioni dal 2019 al 2021, con una costituzione del fondo limitata a tali imposte.

Tuttavia, la tabella contenuta nella relazione della Giunta (pag. 17) indica, per i soli residui

della Categoria 101, la somma complessiva di € 365.101,53, di cui € 167.572,93 da anni precedenti, ed € 197.528,60 di competenza 2022.

L'Amministrazione veniva quindi invitata a fornire spiegazioni in merito a tale discrasia, precisando nel dettaglio la natura dei residui del Titolo 1, tipologia 101, esclusi dal calcolo del FCDE e le motivazioni di tale esclusione, anche in considerazione dell'entità degli importi. Con riferimento alle entrate del Titolo 3, l'Amministrazione ha dichiarato che i mancati accantonamenti sono dovuti alle seguenti ragioni, per ciascuna delle categorie di crediti comprese nell'agglomerato:

*"sanzioni per violazioni regolamenti urbanistici, ordinanze, norme di legge: sono stati accertati solo gli importi effettivamente incassati in tesoreria o nel c/c postale e quindi solo da fare la reversale in conto tesoreria unica;*

*proventi gestione impianto sportivo: importi accertati e poi incassati;*

*proventi servizi cimiteriali: accertate solo le somme effettivamente incassate;*

*proventi mensa scolastica (ril. iva): accertate solo le somme effettivamente incassate;*

*proventi mensa dipendenti (ril. iva): accertate le somme incassate e da incassare nel mese di gennaio dell'anno successivo in quanto la mensa dipendenti viene pagata dal dipendente il mese successivo all'utilizzo;*

*proventi scuolabus (ril. iva): accertati in base al numero di utilizzatori. Non sono stati ancora incassati in quanto sempre per problemi di mancanza di personale non sono ancora stati inviate le richieste di pagamento. Sulla base di dati storici l'evasione sul mancato pagamento dello scuolabus è quasi nulla; pertanto, non si è ritenuto di inserirlo per il calcolo del Fondo;*

*Concessione loculi e cellette cimiteriali: gli importi accertati corrispondono agli importi incassati;*

*Canone occupazione spazi ed aree pubbliche: gli importi accertati corrispondono agli importi incassati;*

*Introiti rimborsi diversi: gli importi accertati corrispondono agli importi incassati;*

*Rimborso per operazioni di censimento: gli importi accertati corrispondono agli importi incassati;*

*Rimborso spese diverse per consultazioni elettorali: gli importi accertati corrispondono a quanto l'Ente doveva ricevere in rimborso da parte della Regione Piemonte e dello Stato a seguito delle consultazioni elettorali.*

*Utili e dividendi da aziende partecipate: gli importi accertati corrispondono agli importi*

*incassati".*

In proposito, nell'atto di deferimento si evidenziava che, come previsto dal principio contabile applicato per la contabilità finanziaria (par. 3.3), l'accertamento per cassa è consentito soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge o dagli stessi principi contabili di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

L'Amministrazione era quindi invitata a completare le informazioni fornite in sede istruttoria, indicando per ciascuna categoria di residui sopra elencati il relativo importo.

**5.2** Nelle controdeduzioni, l'Amministrazione ha affermato che "nessuno dei soggetti che hanno contribuito a determinare le risultanze dei rendiconti in questione risulta oggi in servizio" e che "dall'esame della documentazione disponibile non è stato possibile ricavare le informazioni richieste".

**5.3** La Sezione osserva quanto segue.

L'Organo di revisione, nel questionario sul rendiconto 2022 prodotto in data 7.10.2024, ha dichiarato di non aver verificato la correttezza del calcolo del Fondo.

Dall'esame dei dati contabili di rendiconto 2022, trasmessi dall'Ente alla BDAP a seguito del deferimento, si riscontra che non sono stati considerati ai fini degli accantonamenti al FCDE, fra gli altri, i seguenti residui (si elencano solo quelli di maggiore consistenza):

<b>Titolo 1</b>	
IMU	€ 60.263,90
IMU recupero	€ 19.586,04
Tributo provinciale ambientale	€ 5.206,26
TASI	€ 5.472,21
<b>Titolo 3</b>	
Diritti segreteria	€ 6.109,32

*Fonte: BDAP e Comune di Reano (controdeduzioni)*

Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che i residui attivi di cui sopra avrebbero dovuto essere considerati ai fini degli accantonamenti al FCDE. Anche prescindendo dalla totale assenza di motivazioni in proposito, va infatti osservato che i residui in questione non risultano interamente riscossi neppure al termine dell'esercizio successivo (2023), come emerge dai dati trasmessi dall'Ente in allegato alle controdeduzioni:

<b>Titolo 1</b>	
IMU	€ 34.952,73
Ammontare dei residui - rendiconto 2023 (esclusi quelli di competenza 2023)	

IMU recupero	€ 14.700,00
Tributo provinciale ambientale	€ 3.612,20
TASI	€ 2.101,27
<b>Titolo 3</b>	
Diritti di segreteria	€ 6.109,32

Fonte: dati trasmessi dal Comune di Reano (controdeduzioni)

La Sezione non può quindi che accertare la sottostima degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel 2022 e la conseguente inattendibilità del risultato di amministrazione.

## **6. Quota accantonata del risultato di amministrazione: Il Fondo Garanzia debiti commerciali (FGDC)**

**6.1** Nel 2022, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti risulta pari a + 261,03 giorni, secondo i dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet istituzionale dell'Ente. Anche nelle annualità precedenti, l'indicatore risultava superiore ai limiti di legge (2020: +10,34, 2021: + 37,01), ma il peggioramento appare di entità molto rilevante, e starebbe ad indicare che i fornitori dell'Amministrazione debbano attendere, mediamente, ben oltre sei mesi per vedere pagate le proprie fatture.

Le ragioni di tali ritardi sono ascrivibili, secondo quanto dichiarato dall'Amministrazione in sede istruttoria, alla carenza di personale.

L'Amministrazione è stata invitata a precisare quali siano le eventuali azioni poste in essere al fine di ricondurre l'indice di tempestività entro i limiti previsti e ad indicare il valore di tale indice per l'anno 2023 e a trasmettere la deliberazione prevista dall'art. 1 comma 862 della legge 145/2019 e ss. mm., relativa alla costituzione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) per gli esercizi 2021 e 2022, unitamente alle eventuali valutazioni formulate in merito dall'Organo di revisione.

Con il riscontro del 17 giugno 2024, il Comune di Reano ha confermato l'assenza del doveroso accantonamento nel risultato di amministrazione 2021, evidenziando come, dal lato operativo, *"anche in merito al ritardo dei pagamenti l'unico modo per rispettare i tempi sarebbe quello di avere uffici strutturati con numero di personale adeguato in modo da svolgere correttamente tutte le fasi del processo che conduce alla liquidazione delle fatture e al successivo pagamento delle stesse, in quanto l'ufficio ragioneria provvede al pagamento solo dopo che i responsabili del servizio hanno emesso le liquidazioni di spesa"*.

opportuno precisare quanto segue.

Con riferimento alle modalità di calcolo degli accantonamenti al Fondo, la Sezione ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'Amministrazione dovrà quindi provvedere a rideterminare il risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato (2023) considerando, fra gli altri, il FGDC nell'ambito della quota accantonata.

inattendibile il relativo risultato.

La stessa Amministrazione, determina la sostituita quota accantonata e rende il mancato accantonamento del Fondo nei rendiconti 2021, 2022 e 2023, ammesso dalla debiti commerciali "confluiscono nel risultato di amministrazione".

**6.3** Ai sensi dell'art. 1, comma 862, l. n. 145/2018, gli stanziamenti al Fondo di garanzia dei amministrati del relativo rendiconto.

esclusivamente nei bilanci di previsione e non è stato accantonato nel risultato di Ha aggiunto che il FGDC del 2021, del 2022 e del 2023 è stato calcolato e stanziato dall'esistenza di alcune centinaia di fatture inavase per difficoltà organizzative.

**6.2** Nelle contrededuzioni, l'Amministrazione ha dichiarato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023 è risultato pari a + 367,82, in ulteriore peggioramento rispetto al precedente. Ciò dipenderebbe, come affermato in sede di adunanza pubblica, dall'esistenza di alcune centinaia di fatture inavase per difficoltà organizzative.

relativi accantonamenti e se sia stato effettuato un accantonamento nel rendiconto 2023. Si invitava inoltre a chiarire in quale voce del risultato di amministrazione siano contenuti i procedimenti seguito per determinare l'ammontare del FGDC nei rendiconti 2021 e 2022.

Si rinnovava pertanto l'invito a comunicare l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2023, a trasmettere la documentazione richiesta e ad illustrare compiutamente il istruttoria, non è stata trasmessa la deliberazione relativa alla costituzione del Fondo.

evidenziano accantonamenti a titolo di FGDC e che, nonostante la richiesta formulata in sede In proposito, nell'atto di deferimento si rilevava che i dati di rendiconto 2021 e 2022 non

ANNO	Voce bilancio 880/6 - Missione 20 - Fondi e accantonamenti - programma 03 altri fondi - titolo I spese correnti - livello 4 U.1.10.01.99.000 - Altri fondi e accantonamenti - livello 5 U.1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.
2021	5.552,00
2022	11.237,00
2023	28.544,00
2024	28.544,00

Fonte: Comune di Reano (TO)

garanzia debiti commerciali come di seguito elencato:

Con la successiva nota di risposta, l'Ente ha dichiarato che "nel bilancio di previsione degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sono stati inseriti i relativi importi del calcolo del Fondo

**6.4** Il Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC) è stato introdotto ed è disciplinato dall'art. 1, commi 859 e ss., della l. 30 dicembre 2018, n. 145. In seguito, tale disciplina è stata modificata dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (conv. con mod. in L. 26 febbraio 2021, n. 21).

Va doverosamente premesso che, con riferimento alla determinazione dell'ammontare degli accantonamenti al Fondo, il dato normativo è esplicito con riguardo agli stanziamenti nel bilancio di previsione (una percentuale dello stanziamento complessivo del macroaggregato di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsto per l'annualità), mentre è assai più laconico con riguardo agli accantonamenti nel risultato di amministrazione, dal momento che la disposizione si limita a precisare, all'esito delle novelle sopra citate, che il fondo stanziato nel bilancio di previsione confluisce nella quota accantonata del risultato.

A tale proposito, e con l'intento di fornire indicazioni utili all'applicazione delle misure previste dalla menzionata Legge n. 145/2018, la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare del 7 aprile 2022, n. 17 (*"I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni (...)"*), ha affermato testualmente che *"il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è costituito dalla sommatoria dell'ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"*.

A tale opzione ermeneutica hanno recentemente aderito la Sezione regionale di controllo per il Lazio (delib. n. 87/2024/PRSP) e la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (delib. n. 13/2024/PRSE) di questa Corte.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale interpretazione non sia condivisibile.

**6.4.1** Preliminarmente, occorre ricordare che la versione originaria dell'art. 1 l. n. 145/2018 prevedeva (comma 862) che l'accantonamento stanziato dagli enti nel bilancio di previsione *"a fine esercizio conflui[sse] nella quota libera del risultato di amministrazione"*.

Con l'art. 38-bis della L. 28 giugno 2019, n. 58, è stata poi aggiunta, al successivo comma 863, la disposizione secondo la quale *"il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859"*.

L'anno successivo, infine, l'art. 2, c. 4-quater del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 ha modificato il comma 862, prevedendo che l'accantonamento stanziato in bilancio confluisca nella quota accantonata del risultato di amministrazione (e non più in quella libera).

Dalla precedente disamina del quadro normativo emerge che la disciplina vigente disegna un fondo di accantonamento che, analogamente a quanto previsto per altri istituti, quali il Fondo crediti di dubbia esigibilità e il Fondo contenzioso, viene stanziato del bilancio di previsione e, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di

Le uniche disposizioni dedicate alla quantificazione dell'accantonamento (comma 862) sono riferite agli stanziamenti nel bilancio di previsione, i quali, come espressamente disposto – ma comunque desumibile dal normale rapporto tra bilancio di previsione e rendiconto – al termine dell'esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione.

Pertanto, deve rilevarsi che nella disciplina positiva non si riscontra alcun riferimento che disponga di procedere alla determinazione dell'importo del Fondo nella quota accantonata del risultato attraverso la sommatoria degli stanziamenti nei bilanci di previsione di esercizi precedenti.

Infatti, il comma 863, con la disposizione introdotta dalla L. n. 58/2019, precisa semplicemente che il fondo accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui al comma 859. Tale previsione completa la disciplina originaria del FGDC, che in precedenza indicava i soli presupposti al ricorrere dei quali il fondo doveva essere stanziato nel bilancio di previsione (e quindi i presupposti al ricorrere dei quali non doveva, o non doveva più, essere stanziato). Sulla portata prescrittiva di tale disposizione, va ulteriormente osservato quanto segue.

Essa certamente esclude che, al momento dell'approvazione del rendiconto e della determinazione definitiva del risultato di amministrazione – che avviene nell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce – l'accantonamento sia immediatamente liberato, qualora nell'esercizio in corso il Fondo non dovesse più essere stanziato per mancanza dei relativi presupposti. Il FGDC, in piena coerenza con la disciplina degli altri fondi di accantonamento, limita quindi la capacità di spesa nel bilancio in corso di gestione, attraverso lo stanziamento dei relativi accantonamenti, e limita la capacità di spesa anche nell'esercizio immediatamente successivo, riducendo la quota libera del risultato di amministrazione (o aumentando l'eventuale disavanzo) attraverso il meccanismo dei saldi.

Il Collegio ritiene, invece, che la citata previsione del comma 863 non sia sufficiente, da sola, a fondare una regola di determinazione degli accantonamenti nel risultato di amministrazione diversa da quella applicata per gli stanziamenti del Fondo nel bilancio di previsione.

Se il legislatore avesse voluto prevedere che gli accantonamenti stanziati in esercizi precedenti, e confluiti nei relativi risultati di amministrazione, incidessero non solo sull'esercizio immediatamente successivo – come naturalmente avviene, nella continuità della gestione e secondo la natura ciclica del bilancio – ma anche, e direttamente, sul risultato di più esercizi successivi, avrebbe infatti introdotto una disposizione espressa in questo senso, prevedendo la somma degli accantonamenti, secondo un meccanismo che rappresenterebbe un'esplicita eccezione rispetto al regime degli altri fondi di accantonamento disciplinati dalla legge e dagli allegati al D.Lgs. n. 118/2011.

Va peraltro osservato che, in tale ipotesi, i medesimi accantonamenti al FGDC inciderebbero sugli esercizi successivi per due volte: una prima volta, riducendo l'eventuale avanzo libero applicabile (o incrementando il disavanzo da ripianare), e una seconda in quanto sommati a quelli di altri esercizi ai fini dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Non si comprenderebbe, inoltre, perché l'importo stanziato in un esercizio, pari a una quota percentuale della spesa per acquisti di beni e servizi nell'esercizio di riferimento, dovrebbe assumere rilievo, attraverso la sommatoria, anche per gli esercizi successivi, in cui la base di calcolo è diversa e normalmente già destinata a restringersi proprio per effetto della limitazione di spesa causata dal Fondo accantonato nel risultato di amministrazione.

**6.4.2** In linea generale, occorre osservare che la *ratio* del Fondo di garanzia dei debiti commerciali consiste nel favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, riconducendola entro i termini previsti dalla legge. L'accantonamento al Fondo limita la capacità di impegnare nuove spese per l'acquisto di beni e servizi e, conseguentemente, dovrebbe contribuire a procurare la liquidità necessaria a saldare i debiti già esistenti (si veda, sul punto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2020, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità proposte in merito a tale istituto).

Il meccanismo così delineato, introdotto dal legislatore statale nell'ambito della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117 Cost.), incide restrittivamente sull'autonomia finanziaria degli enti interessati (garantita, per gli enti territoriali, dall'art. 119 Cost.), a garanzia di interessi di primario rilievo per l'ordinamento e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, come affermato dallo stesso Giudice delle leggi. La rilevanza di tali interessi, e in particolare il rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali posti dalla direttiva 2011/7/UE, non può tuttavia giustificare, in assenza di previsioni espresse, un'interpretazione della disciplina del Fondo che ne moltiplicherebbe l'effetto restrittivo sulla capacità di spesa degli enti, con andamento sempre crescente, anche in caso di miglioramento delle tempistiche di pagamento (che risultasse però insufficiente a raggiungere l'obiettivo previsto dai commi 859 e 862), a danno delle collettività cui sono rivolte le funzioni amministrative espletate e i servizi pubblici erogati.

Va infatti considerato che il processo di rientro nelle ordinarie tempistiche di pagamento previsto dalla l. n. 231/2002 non può che essere, a livello operativo, graduale; è quindi del tutto fisiologico che un ente che abbia dovuto accantonare inizialmente la quota del 5% nel bilancio di previsione dell'esercizio X (e pari importo nel risultato di amministrazione), a fronte di miglioramenti nei tempi di pagamento risulti tenuto ad accantonare nel bilancio dell'esercizio successivo X+1 la quota del 3%. Secondo l'interpretazione proposta dalla Ragioneria Generale dello Stato con la citata circolare, invece, nel risultato di amministrazione dell'esercizio X+1 l'accantonamento dovrebbe ammontare all'incirca all'8% degli stanziamenti per il macroaggregato di spesa per beni e servizi. A parere del Collegio si

tratterebbe di un risultato non in linea con la *ratio* dell'istituto, che imporrebbe all'ente un sacrificio sproporzionato, a fronte del beneficio della riduzione dei tempi di pagamento (peraltro rivolto solo verso i creditori comunali di natura commerciale), pur previsto dalla legislazione eurounitaria. Ciò è particolarmente evidente in casi come quello in esame, in cui il ritardo nei pagamenti dipende da ragioni organizzative e non da carenza di liquidità, e quindi non vi è necessità alcuna di riservare risorse al pagamento di debiti pregressi.

La possibilità che il Fondo determini effetti inappropriati è ancor più evidente nelle ipotesi in cui la carenza di liquidità, pur esistente, dipenda da ragioni esogene rispetto alle scelte di gestione: ad esempio, la necessità di anticipare per cassa, con risorse proprie, il finanziamento di progetti PNR. In definitiva, nell'ampia varietà di fattispecie concrete in cui può trovare applicazione, l'effetto restrittivo del Fondo sulla capacità di spesa, non contribuendo necessariamente a riservare liquidità altrimenti indisponibile per il pagamento dei debiti commerciali, può assumere una valenza latamente sanzionatoria, che rende opportuno privilegiare un'interpretazione letterale e restrittiva delle norme sulla determinazione degli accantonamenti.

**6.5** Per le ragioni esposte, si deve ritenere che l'accantonamento al FGDC in sede di rendiconto, e pertanto l'importo da considerare nell'ambito della quota accantonata del risultato di amministrazione, corrisponda a quello del fondo definitivamente stanziato (al 31 dicembre) nel relativo bilancio di previsione, e non nella somma degli stanziamenti dei bilanci precedenti.

L'amministrazione rideterminerà quindi l'ammontare del FGDC nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato (2023) sulla base degli stanziamenti del medesimo esercizio, eventualmente rettificati, ove emergesse, in sede di riesame, la non corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dal comma 862 dell'art. 1 l. n. 145/2018.

## **7. Quota accantonata del risultato di amministrazione: il Fondo contenzioso**

**7.1** L'Ente non presenta accantonamenti al Fondo contenzioso nel 2022.

Come dichiarato dalla stessa Amministrazione in sede istruttoria, nell'anno 2019 il Comune era stato condannato al pagamento di € 62.235,44, oltre ad accessori e spese processuali per € 14.007,55, con sentenza del Tribunale di Torino. Le relative somme sono state corrisposte alla controparte.

Il successivo giudizio di appello, secondo quanto riferito dall'Amministrazione in sede istruttoria, ha invece visto il Comune vittorioso. La controparte avrebbe proposto ricorso per Cassazione e non intenderebbe restituire quanto percepito a seguito della sentenza di primo grado.

Come rilevato in sede di deferimento, da quanto sopra si deduce che il principale rischio derivante dal contenzioso in parola sarebbe rappresentato dalla non restituzione delle

somme corrisposte a seguito della sentenza di primo grado. Le passività potenziali, invece, consisterebbero nelle sole spese del giudizio (o dei soli gradi successivi al primo), in caso di vittoria della controparte. A fronte di queste ultime, non sono stati predisposti accantonamenti.

Non risultavano, a detta dell'ente, altri contenziosi pendenti.

Alla luce di quanto esposto, l'Amministrazione è stata invitata, in sede di deferimento, a fornire aggiornamenti circa il giudizio in corso, nonché le valutazioni formulate circa il rischio di soccombenza e a chiarire le ragioni del mancato accantonamento di risorse per le passività potenziali derivanti dal contenzioso.

**7.2** L'Amministrazione ha dichiarato che non vi sono aggiornamenti circa il giudizio in corso, tuttora pendente innanzi alla Corte di cassazione.

Ha aggiunto che *"non si conoscono le ragioni del mancato accantonamento per le passività potenziali derivanti dal contenzioso. A titolo prudenziale questa Amministrazione eviterà di applicare al bilancio in corso l'avanzo d'amministrazione 2023, ancora disponibile per l'importo di € 31.561,73. In sede di predisposizione del rendiconto 2024 si procederà, con l'ausilio del legale di fiducia dell'Amministrazione comunale, alla valutazione del rischio ed al conseguente accantonamento nel risultato di amministrazione"*.

**7.3** Alla luce di quanto dichiarato dall'Amministrazione, la Sezione osserva che l'esistenza di passività potenziali derivanti dal contenzioso determinerebbe, a fronte della riscontrata assenza di accantonamenti al Fondo contenzioso nei rendiconti approvati (2021, 2022 e 2023) l'inattendibilità del relativo risultato di amministrazione, per sottostima della quota accantonata.

La particolare natura degli accantonamenti al Fondo contenzioso, che trovano ragione nel rischio di soccombenza sussistente al momento in cui vengono disposti, rende di dubbia utilità provvedere alla rideterminazione del risultato di amministrazione di esercizi conclusi sulla base di un rischio che, pur all'epoca sussistente, non si è poi verificato.

Deve farsi eccezione, tuttavia, per il risultato dell'ultimo rendiconto approvato, che incide sul bilancio in corso di gestione attraverso la misura dell'avanzo.

L'Amministrazione dovrà quindi provvedere a un'attenta disamina del contenzioso attualmente pendente, del relativo rischio di soccombenza e dell'ammontare delle passività potenziali che dallo stesso potrebbero derivare.

All'esito di tale valutazione, dovrà essere rideterminato – e formalmente riapprovato dal consiglio – il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato (2023), considerando, fra gli altri, gli eventuali accantonamenti al Fondo contenzioso che si ritenessero necessari alla luce dei rischi sussistenti alla data del

**9.2** L'Amministrazione ha prodotto, in allegato alle controdeduzioni, copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione

in materia di revisione periodica delle partecipazioni.  
In sede di deferimento si è pertanto rinnovato l'invito a trasmettere i provvedimenti adottati alla razionalizzazione periodica degli organismi partecipati dal Comune nel 2021 e nel 2022.

## **9. Revisione delle partecipazioni**

Dall'analisi istruttoria era emersa la mancata trasmissione delle deliberazioni relative alla razionalizzazione periodica degli organismi partecipati dal Comune nel 2021 e nel 2022. L'Amministrazione dovrà provvedere, per il futuro, ad assicurare la corretta gestione dei vincoli di cassa, funzionale, fra l'altro, a ridurre il rischio di sottostima della quota vincolata del risultato di amministrazione.

**8.3** Alla luce di quanto esposto, la Sezione non può esimersi dall'accertare la violazione delle norme relative alla gestione della cassa vincolata (art. 180, 185 e 187 del TUEL) in entrambi gli esercizi oggetto della pronuncia (2021 e 2022).  
I provvedimenti in questione sono stati trasmessi in allegato alle controdeduzioni.

**8.2** In proposito, nelle controdeduzioni è stato dichiarato che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare, con deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto "Determinazione della cassa da entrate vincolate ex art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL 267/2000. Presa d'atto nuove disposizioni recate dal D. L. 7 maggio 2024, n. 60, come convertito in Legge 4 luglio 2024, n. 95.", un atto di indirizzo con il quale si sono individuate, con riferimento al bilancio 2024, le voci di entrata e di spesa rilevanti ai fini della determinazione della cassa vincolata e che, con successiva determinazione del Responsabile Finanziario ad oggetto "Determinazione importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2024 a seguito nuove disposizioni recate dal D. L. 7 maggio 2024, n. 60, come convertito in Legge 4 luglio 2024, n. 95." si è data attuazione alla predetta deliberazione della Giunta Comunale.

**8.1** Su specifica richiesta formulata in sede istruttoria, l'Amministrazione ha dichiarato che "la cassa vincolata è stata gestita non vincolando i soldi sul conto di tesoreria ma tenendo conto degli importi "vincolati" in fase di impegni e pagamenti".  
In sede di deferimento si è pertanto invitata l'Amministrazione a comunicare le iniziative intraprese per conformare la gestione della cassa alle previsioni di legge.

## **8. Gestione della cassa**

L'intervento prospettato dall'Amministrazione, relativo al redigendo rendiconto 2024, dovrà quindi essere anticipato ai fini della corretta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023.

31.12.2023.

*partecipazione possedute al 31 dicembre 2021."*

Ha aggiunto che, per quanto riguarda le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2022 la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 è stata effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20/12/2023, anch'essa allegata alle controdeduzioni.

**9.3** In proposito, la Sezione prende atto di quanto comunicato e invita l'Amministrazione a un più puntuale rispetto delle previsioni di cui all'art. 20 TUSP, che prevede l'invio alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'analisi effettuata sull'assetto delle società partecipate e dell'eventuale piano di razionalizzazione adottato.

#### **10. Alimentazione della Banca dati delle pubbliche amministrazioni e trasmissione delle relazioni-questionario dell'Organo di revisione**

Gli obblighi relativi alla tempestiva trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), come illustrato in premessa, sono stati ripetutamente violati dall'Amministrazione, rendendo difficoltosa la ricostruzione della situazione finanziaria del Comune di Reano e l'attività di controllo della Sezione.

Da ultimo, è stato dichiarato in sede di adunanza pubblica che il rendiconto dell'esercizio 2023 è stato approvato a maggio del corrente anno 2024, ma i relativi dati non risultano ancora trasmessi alla BDAP.

L'istruttoria relativa al rendiconto 2022 è stata inoltre ostacolata dalla non disponibilità della relazione-questionario dell'Organo di revisione.

In proposito, va richiamato quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 8/SEZAUT/2023, secondo cui la funzione della relazione dell'Organo di revisione è quella di *"integrare le informazioni contabili presenti nella amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio allegati al decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici ed al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, co. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, all'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erranee".*

L'Amministrazione dovrà attivarsi senza indugio al fine di ripristinare una regolare gestione contabile, l'attendibilità delle previsioni di bilancio e la corretta determinazione del risultato di amministrazione. I controlli sui successivi bilanci e rendiconti finanziari valuteranno

ammministrazione e riflessi sull'ultimo rendiconto approvato (2023) e sul bilancio in corso di oggetto di controllo (2021 e 2022), con conseguente inattendibilità del risultato di sottostima della quota accantonata del risultato di amministrazione di entrambi gli esercizi alla BDAP e alla revisione periodica delle società partecipate, la Sezione deve accertare la Oltre alle riscontate irregolarità relative alla gestione della cassa, agli adempimenti relativi nella gestione contabile e amministrativa del Comune di Reano (TO).

In conclusione, dall'esame delle questioni oggetto del deferimento emergono gravi carenze

\* \* \*

del rendiconto approvato. La comunicazione dei dati di bilancio alla BDAP è quindi condizione necessaria, per il Comune, anche per la stipula di contratti di lavoro e di collaborazione, e si invita l'amministrazione ad attenersi al dato normativo, adempiendo sollecitamente gli obblighi di trasmissione dei dati

*periodo" (grassetto redazionale, per comodità di lettura).*  
*servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente*  
**fino a quando non abbiano adempiuto.** *E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di*  
**di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto,**  
**contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e**  
**procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia**  
**141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono**  
**l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall' articolo**  
**gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per**  
**dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato,**  
**banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31**  
**entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla**  
**bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio,**  
 a mente della quale: "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del  
 successivamente modificato dal comma 904 della L. 145/2018) del D.L. 24/06/2016, n. 113,  
*quinquies*, prima parte (come introdotto dalla legge di conversione n. 160/2016 e  
 In ultimo è doveroso rammentare il tenore della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1-

su di loro incumbenti in relazione a quanto illustrato.  
 secondo i rispettivi compiti e responsabilità, a un più puntuale adempimento degli obblighi  
 La Sezione richiama pertanto sia l'Amministrazione comunale che l'Organo di revisione,

l'efficacia delle misure adottate.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

**ACCERTA**

con riferimento ai rendiconti finanziari degli esercizi 2021 e 2022 del Comune di Reano:

- la sottostima degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità e il mancato accantonamento del Fondo di garanzia dei debiti commerciali nel risultato di amministrazione;
- la conseguente inattendibilità del risultato di amministrazione degli esercizi 2021 e 2022;
- la non corretta gestione dei vincoli di cassa;
- il ritardo nella trasmissione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) dei dati contabili relativi al rendiconto 2022 e l'omessa trasmissione dei dati relativi al rendiconto 2023;

e per l'effetto

**DISPONE**

che l'Amministrazione comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente deliberazione:

- riapprovi il prospetto del risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato (2023), alla luce delle indicazioni contenute in motivazione;
- nel caso di emersione di un disavanzo alla data del 31.12.2023, adotti i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 188 TUEL;
- trasmetta una relazione sugli adempimenti di cui sopra e la relativa documentazione;

**RACCOMANDA**

all'Ente

di mettere in atto tutte le misure, anche organizzative, necessarie al rapido ripristino di una corretta gestione della contabilità, assicurando, in particolare, lo stabile presidio del servizio finanziario con risorse adeguate alle necessità operative;

**INVITA**

- l'Ente al puntuale rispetto degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);

- l'Organo di revisione al puntuale rispetto degli adempimenti relativi alla compilazione e trasmissione delle relazioni-questionario;

**DISPONE, infine**

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Reano (TO), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio riunitasi il giorno 22 ottobre 2024.

I Relatori

Dott. Diego Maria POGGI

DIEGO MARIA  
POGGI  
CORTE DEI CONTI  
12.11.2024 11:47:18  
GMT+02:00



Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

ANTONIO  
ATTANASIO  
12.11.2024  
15:52:11  
GMT+02:00



Dott. Andrea CARAPELLUCCI

ANDREA  
CARAPELLUCCI  
CORTE DEI CONTI  
12.11.2024 11:51:42  
GMT+02:00



Depositato in Segreteria il 13 novembre 2024

Il Funzionario Preposto

Margherita Ragonese

MARGHERITA  
RAGONESE  
CORTE DEI CONTI  
13.11.2024 11:54:08  
GMT+02:00

